

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 631
approvata il 31.10.2019

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO1. PROCEDURA DI GARA APERTA N. 30/2019. CIG:7893521398. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.

Con Determinazione Dirigenziale del 14/05/2019 n. mecc. 2019 – 01737/064, il cui contenuto s'intende qui integralmente richiamato, si è proceduto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'individuazione degli elementi essenziali del contratto per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Torino 1, e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In data 27 maggio 2019 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara, con le modalità previste dalla vigente normativa, stabilendo come termine ultimo per la presentazione della offerte, considerata la complessità del servizio oggetto della gara, che richiede da parte degli operatori economici la predisposizione di una copiosa documentazione di livello tecnico, giuridico, economico e fiscale altamente qualificato, nonché l'effettuazione di sopralluoghi per visionare i territori e le reti esistenti nell'ATEM TO1, il giorno 12.09.2019 alle ore 12.00.

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 43505/064 del 7 agosto 2019, il cui contenuto s'intende qui integralmente richiamato, si è proceduto alla rettifica del bando di gara, prorogando il termine per la presentazione delle offerte fino alle ore 12:00 del giorno 12 novembre 2019.

In data 24 ottobre 2019 è pervenuta da parte di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, una segnalazione di criticità sul disciplinare di gara della procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Torino 1; in particolare la criticità riguarderebbe il Paragrafo A – Offerta Economica, punto A1 "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità", nella parte in cui prevede, conformemente alla formulazione del disciplinare tipo, che in caso di disaccordo fra l'Ente locale ed il gestore uscente in relazione al valore di rimborso della rete, ai fini della quantificazione in termini

assoluti dello sconto tariffario, la percentuale offerta in gara sia applicata considerando in V_{lim} il valore di rimborso definitivamente accertato al termine del contenzioso. (ALL.1)

Ritiene infatti ARERA che il V_{lim} non possa sottostare all'alea che il contenzioso porti successivamente ad un diverso valore del VIR e quindi del V_{lim} medesimo e che, pertanto, l'ultimo capoverso del medesimo punto 1 A1 del Disciplinare di Gara tipo, debba essere letto come segue: "In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo fra Ente locale e gestore uscente sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi, sarà calcolato considerando in V_{Lim} il valore di rimborso di riferimento di cui all'art.5 comma 16 del DM 226/2011 e s.m.i."

ARERA sottolinea l'opportunità che la Stazione Appaltante, Città di Torino, provveda ad assicurare che il testo del disciplinare di gara già pubblicato venga rettificato, in modo da renderlo aderente al chiarimento reso dall'Autorità e alla risposta di analogo tenore fornita ad una FAQ dal Ministero dello Sviluppo Economico, evidenziando al contempo come debba essere garantita ai soggetti interessati a partecipare alla gara, la possibilità di effettuare un adeguamento delle proprie offerte.

Alla luce di quanto sopra, richiamando la citata nota di ARERA del 24 ottobre 2019 prot.0027682, si ritiene necessario procedere alla rettifica del disciplinare di gara, conformemente alle indicazioni pervenute da ARERA e, pertanto il testo del paragrafo A – Offerta Economica, punto A1 "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità" del disciplinare di gara deve intendersi così modificato:

- al punto i. prima riga sono soppresses le parole "nella misura riconosciuta in tariffa";
- al punto ii. ultimo capoverso penultima riga, le parole "definitivamente accertato al termine del contenzioso anche se il bando di gara riporta un valore di riferimento" sono sostituite dalle seguenti "di riferimento di cui all'art.5 comma 16 del DM 226/2011 e s.m.i.".

Si ritiene inoltre necessario, al fine di garantire ai soggetti interessati a partecipare alla gara di poter effettuare un adeguamento delle proprie offerte, prorogare il termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2019.

Si dà atto che alla presente rettifica della procedura di gara sarà data diffusione tramite i seguenti veicoli di pubblicità: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e in due quotidiani.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc.2014 41053/066) in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata (ALL.2).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto il D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 e s.m.i.;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

- 1) di prorogare alle ore 12:00 del 11 dicembre 2019 il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta di gara n. 30/2019 "Affidamento In Concessione Del Servizio Di Distribuzione Del Gas Naturale Nell'ambito Territoriale Torino1" - CIG:7893521398.
- 2) di demandare alla competente area Appalti ed Economato – Divisione Patrimonio Appalti Partecipate- la diffusione della presente rettifica della procedura di gara tramite pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e in due quotidiani;
- 3) di rettificare il disciplinare di gara di cui alla procedura n. 30/2019 "Affidamento In Concessione Del Servizio Di Distribuzione Del Gas Naturale Nell'ambito Territoriale Torino1" - CIG:7893521398 come segue:
 - Paragrafo A – Offerta Economica, punto A1 "*Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità*": al punto i. prima riga sono soppresse le parole "*nella misura riconosciuta in tariffa*";
 - Paragrafo A – Offerta Economica, punto A1 "*Entità dello sconto tariffario rispetto*

alle tariffe fissate dall'Autorità": al punto ii. ultimo capoverso penultima riga, le parole "definitivamente accertato al termine del contenzioso anche se il bando di gara riporta un valore di riferimento" sono sostituite dalle seguenti "di riferimento di cui all'art.5 comma 16 del DM 226/2011 e s.m.i.".

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc.2014 41053/066) in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata (ALL.2).
- 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

RIF. TELEFONICI

22427 - 22896

Torino, 31.10.2019

IL DIRIGENTE
Dott. Ernesto PIZZICHETTA

Sl. 1) 2019-44915/069



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI
PROT. N. 2346
DATA 25 OTT. 2019
CAT. 6 CL. 80FABG 19

INVIATA VIA PEC

Spett.le

Comune di Torino – Stazione appaltante
dell'ATEM Torino I – Città di Torino

Pec: societa.partecipate@cert.comune.torino.it

PROT. N. 0027682
del 24-10-2019

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

DIEU/ilg

Oggetto: Segnalazione di criticità sul disciplinare di gara della procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Torino I

È stata ricevuta una segnalazione di una criticità relativa al disciplinare di gara della procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Torino I, pubblicato da codesta stazione appaltante.

La criticità riguarda, in particolare, il Disciplinare di gara, paragrafo A, Offerta economica, punto A1, "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità", nella parte in cui prevede che, ai fini della quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario, la percentuale offerta in gara sia applicata tenendo conto, non del VIR di riferimento, bensì del valore di rimborso definitivamente accertato al termine del contenzioso – contenzioso che dovrebbe avere a oggetto la determinazione del VIR in cinque dei sei comuni che compongono l'ATEM (Torino, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino e Rivoli).

Si rileva che l'anzidetta criticità risulta sussistente.

Invero, la previsione del Disciplinare di gara sopra specificata riflette il contenuto del disciplinare tipo, senza tuttavia tener conto del chiarimento pubblicato dall'Autorità in

Sede legale
Milano
Corso di Porta Venezia 27 - 20122
tel (+39) 02 65565 200
fax (+39) 02 65565 266

Ufficio Milano
Piazza Cavour 5 - 20121
tel (+39) 02 65565 1
fax (+39) 02 65565 266

info@arera.it
www.arera.it

data 3 marzo 2015, poi trasfuso nella risposta che il Ministero dello sviluppo economico ha fornito a una FAQ.

Con il chiarimento richiamato, l'Autorità ha avuto modo di precisare che lo sconto tariffario non verrà modificato all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso, "essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art. 13, comma 1, del decreto 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16 per le reti in cui non è stato concordemente definito il valore di rimborso."

Il Ministero dello sviluppo economico ha poi pubblicato sul proprio sito una FAQ e la relativa risposta, che di seguito si riportano per intero:

"D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. i), dell'Allegato 3 al DM 226/2011 e s.m.i.

R Con l'approssimarsi delle gare e la predisposizione dei bandi e disciplinari di gara, è stata rilevata un'incongruenza nel testo del Disciplinare di gara tipo (Allegato 3 al DM 226/2011 e s.m.i.) che necessita di rettifica per coerenza con il testo vigente del DM 226/2011 e s.m.i.

In particolare al punto 1 A1 lett. i) recante "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità: punteggio massimo di 13 punti" si considera quale valore massimo dello sconto offerto in gara (Vlim) la somma di due addendi di cui il primo (lett. i)) – in coerenza con le modifiche apportate al DM 226/2011 a seguito dell'introduzione della cd. regolazione asimmetrica – non può più essere l'ammortamento tariffario della differenza VIR/RAB. In questo senso infatti già l'art. 13 comma 1 lett. a) punto i) del DM 226/2011 nella versione vigente a seguito di revisione, è stato modificato proprio perché con l'introduzione della regolazione asimmetrica lo sconto offerto in gara non poteva più essere parametrato ad un Vlim collegato all'ammortamento tariffario della differenza VIR/RAB ma viene parametrato ad un Vlim collegato ad un numero fisso per tutti i partecipanti.

Pertanto, dall'art. 13 comma 1 lett. a) punto i) – nella versione aggiornata del DM 226/2011 – è stato eliminato l'inciso "nella misura sconosciuta in tariffa". Conseguentemente, allo stesso modo, il punto 1 A1 lett. i) del Disciplinare di gara tipo deve essere rettificato eliminando l'inciso "nella misura sconosciuta in tariffa" che per mero errore materiale non era stato eliminato.

In quest'ottica deve essere letta anche la FAQ dell'AEEGSI (in "Chiarimenti dell'Autorità relativi all'applicazione della RTDG - Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/GAS, come successivamente modificato e integrato") che espressamente chiarisce "Lo sconto tariffario invece non verrà modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art. 13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16, per le reti in cui non è stato concordemente definito il valore di rimborso".

In coerenza con le considerazioni suesposte, dovrebbe essere letto anche l'ultimo capoverso del medesimo punto 1 A1 del Disciplinare di gara tipo laddove è riportato "In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso definitivamente accertato al termine del contenzioso, anche se il bando di gara riporta

7

un valore di riferimento". Ebbene il Vlim – attesa l'assenza di legame tra lo sconto e l'ammortamento tariffario e la non modificabilità dello sconto tariffario offerto in gara nei vari anni di gestione – non può sottostare all'alea che il contenzioso porti successivamente ad un diverso valore del VIR e quindi del Vlim ma deve essere un parametro fisso noto a priori e unico per tutti i partecipanti, ossia il valore previsto dall'art. 5 comma 16.

L'ultimo capoverso del punto 1 A1 del Disciplinare di gara tipo va quindi letto come segue "In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo fra Ente locale e gestore uscente sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all'art. 5 comma 16 del DM 226/2011 e s.m.i." sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo."

Alla luce di quanto sopra precisato, appare evidente che, seppure nell'ambito della formulazione delle Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 1 – Città di Torino, oggetto della deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2018, 30/2018/R/gas, non sia stata esplicitamente evidenziata la difformità del testo del disciplinare pubblicato rispetto al richiamato chiarimento dell'Autorità, poi ripreso dal Ministero dello sviluppo economico, la stessa dovrebbe comunque essere sanata.

In questo senso, potrebbe essere opportuno che codesta stazione appaltante, quale soggetto responsabile, provvedesse, secondo le modalità ritenute più idonee, ad assicurare che il testo del disciplinare pubblicato sia coerente con il chiarimento dell'Autorità e con la risposta alla FAQ fornita dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo altresì conto della necessità di garantire, ai soggetti interessati a partecipare alla gara, la possibilità di effettuare un adeguamento delle proprie offerte.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Andrea Oglietti

